

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 219

Anno 46

12 novembre 2015

N. 290

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DELLA

PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

STATUTO

Statuto della Provincia di Modena



PROVINCIA DI MODENA

STATUTO

ADOTTATO

ai sensi dell'art.1 comma 55 della legge 7 aprile 2014, n.56

dall'Assemblea dei Sindaci con

deliberazione n. 6 del 30 settembre 2015,

in vigore dal 7 novembre 2015

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 La Provincia di Modena
- Art. 2 Rapporti con i Comuni e Unioni di Comuni.
- Art. 3 Competenze
- Art. 4 Forme di democrazia paritaria

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art. 5 Organi di Governo

Capo I Il Presidente della Provincia

- Art. 6 Il Presidente
- Art. 7 Il Vice Presidente e i Consiglieri delegati
- Art. 8 Le funzioni del Presidente
- Art. 9 Rappresentanza processuale
- Art. 10 Gli atti del Presidente

Capo II Il Consiglio Provinciale

- Art. 11 Composizione del Consiglio Provinciale
- Art. 12 Prima seduta del Consiglio Provinciale
- Art. 13 Le funzioni del Consiglio Provinciale
- Art. 14 Decadenza e dimissioni
- Art. 15 Convocazione
- Art. 16 Sedute e votazioni
- Art. 17 Disciplina delle sedute
- Art. 18 Diritti dei Consiglieri provinciali
- Art. 19 I Gruppi consiliari

Capo III L'Assemblea dei Sindaci

- Art. 20 Composizione convocazione e quorum
- Art. 21 Sedute
- Art. 22 Le funzioni dell'Assemblea dei Sindaci

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione alla Amministrazione Locale

- Art. 23 Istanze e petizioni
- Art. 24 Proposte
- Art. 25 Consultazione popolare
- Art. 26 Referendum
- Art. 27 Libere forme associative
- Art. 28 Consulte

Capo II Difensore Civico Territoriale

- Art. 29 Difensore Civico Territoriale
- Art. 30 Incompatibilità
- Art. 31 Revoca
- Art. 32 Mezzi e prerogative
- Art. 33 Rapporti con il Consiglio Provinciale
- Art. 34 Indennità

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Art. 35 Principi direttivi
- Art. 36 Unità Organizzative e loro direzione
- Art. 37 Organizzazione degli uffici
- Art. 38 Responsabilità dirigenziale e verifica dei risultati
- Art. 39 Servizio di controllo interno e Nucleo di Valutazione
- Art. 40 Segretario generale
- Art. 41 Vicesegretario generale
- Art. 42 Direttore generale
- Art. 43 Funzioni dei dirigenti
- Art. 44 Rapporti di dipendenza
- Art. 45 Incarichi di funzioni dirigenziali a persone non dipendenti dell'Ente
- Art. 46 Incarichi di direzione di progetto
- Art. 47 Conferenza dei dirigenti

TITOLO V SERVIZI

- Art. 48 Forme di gestione
- Art. 49 Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 50 Finanza provinciale

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 51 Modifiche allo Statuto
- Art. 52 Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto
- Art. 53 Norme suppletive e abrogazioni

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - La Provincia di Modena

1. La Provincia di Modena è l'ente territoriale di area vasta, dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto, che rappresenta i Comuni, la comunità e il territorio che la integrano, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. E' ente di secondo livello che programma e organizza la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio, con la Regione, con le altre Province e la Città Metropolitana, al fine di integrare la propria azione e le proprie politiche con quelle degli altri Enti.
3. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.
4. La Provincia di Modena ispira la propria azione al principio di trasparenza, ritenendo che essa sia uno strumento essenziale per rendere concreti e attuabili i valori costituzionali dell'imparzialità, onestà e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità; a tal fine assicura la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso cui è tenuta per legge, attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete internet, riconoscendo diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
5. Sono titolari dei diritti di informazione e di partecipazione, i cittadini residenti nei Comuni della Provincia di Modena e quanti abbiano nella circoscrizione provinciale un rapporto continuativo di lavoro, di studio e di utenza dei servizi pubblici e privati.
6. La Provincia si impegna nell'ambito delle azioni anticorruzione ad integrare le informazioni disponibili sull'attività amministrativa seppur non obbligatorie per legge, attribuendo alla trasparenza un ruolo fondamentale sia per favorire la partecipazione ma soprattutto quale principale strumento per il contrasto alla corruzione.

Art. 2 – Rapporti con i Comuni e Unioni di Comuni.

1. La Provincia attribuisce primaria e strategica importanza all'attuazione di forme di azione sinergica che valorizzino il concetto di azione di rete fra Amministrazione provinciale e realtà comunali. In questo ambito, valorizza, promuove e sostiene «Patti Istituzionali» fra i diversi Enti (Comuni, Province e Regione), per favorire e sviluppare forme di dialogo e collaborazione, nonché per indirizzare ed adottare linee operative ed azioni condivise.
2. La Provincia promuove e favorisce, altresì, la «Rete dei Comuni» quale processo di scambio di buone prassi e approfondimento reciproco su specifiche materie di interesse generale e che riguardino la collettività amministrata, nonché per affrontare e agevolare l'utilizzazione di servizi rivolti al territorio provinciale e alla sua comunità nelle forme di volta in volta ritenute più idonee.
3. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
4. Nell'ambito delle funzioni di supporto agli enti locali, la Provincia può curare servizi tecnici ed amministrativi nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni.

Art. 3 Competenze

1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali proprie stabilite con legge statale e di funzioni ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque da essa esercitate in base ad atti normativi statali e regionali o in forza di convenzioni con i Comuni, con le loro gestioni associate e con le altre Province, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 4 Forme di democrazia paritaria

1. La Provincia di Modena riconosce le pari opportunità in ogni campo, adottando programmi ed iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.
2. La Provincia di Modena agisce per garantire l'equilibrio tra entrambi i generi nei suoi organi di governo e nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e delle società controllate dalla Provincia di Modena, non quotate in mercati regolamentati.
3. Negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni della Provincia, va perseguita una rappresentanza paritaria dei sessi, e garantita comunque una presenza non inferiore ad un terzo per ciascun sesso. A tale principio occorre ispirarsi nelle nomine e designazioni dei rappresentanti della Provincia di competenza del Presidente.
4. E' istituita, presso il Consiglio Provinciale, la Conferenza provinciale delle elette. La Conferenza svolge funzioni propositive in materia di partecipazione attiva delle donne alla vita politica e amministrativa, al fine di accrescere la presenza ed il ruolo delle donne nelle istituzioni e negli organismi di rappresentanza sociale, economica e culturale. Un apposito regolamento disciplinerà la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento della Conferenza.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**Art. 5 Organi di governo**

1. Il presente Statuto disciplina gli organi istituzionali della Provincia di Modena, non eletti a suffragio universale, in conformità all'art. 1, comma 54 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
2. Sono organi della Provincia di Modena:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio Provinciale;
 - c. l'Assemblea dei Sindaci.

Capo I Il Presidente della Provincia**Art. 6 Il Presidente**

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni del territorio provinciale secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. In caso l'elezione del Presidente non sia contestuale alla elezione del Consiglio Provinciale, il Presidente neoeletto deve provvedere nei termini di cui all'art. 12, comma 1, alla convocazione del Consiglio per la sua convalida e la presentazione del giuramento.
3. La durata del mandato del Presidente fissato dalla legge è di 4 anni.
4. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, ne assicura l'unità d'indirizzo politico-amministrativo, ne emana gli atti mediante propri decreti, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci fissandone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Art 7 Il Vice Presidente e i Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri provinciali, stabilendo eventuali funzioni a lui delegate e che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione del Presidente della Provincia, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente sino all'elezione del nuovo Presidente.

2. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Consiglio Provinciale e diventano efficaci e irrevocabili al momento della presentazione al protocollo dell'Ente.
3. Il Presidente può assegnare deleghe, nel rispetto del principio di collegialità, ad un massimo di "nove consiglieri provinciali" precisando che con l'incarico conferito può essere svolta attività di collaborazione nell'ambito della materia delegata ma non sono attribuiti poteri di amministrazione o di firma di competenza del Presidente, o rientranti nei poteri dei dirigenti. Di tali deleghe va data immediata comunicazione al Consiglio.

Art. 8 Le funzioni del Presidente

1. Il Presidente della Provincia di Modena esercita le funzioni previste dall'art. 1, comma 55 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le seguenti altre funzioni e/o competenze di seguito elencate:
 - a. determina, salvo quanto fissato dall'art. 13 del presente Statuto, su tutte le materie che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i regolamenti provinciali e le altre fonti di regolazione aventi forza di legge, statali e regionali, attribuiscono alla Giunta Provinciale;
 - b. presenta al Consiglio Provinciale in una seduta da tenersi entro il termine di novanta giorni dalla proclamazione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - c. approva entro i sessanta giorni dalla scadenza del mandato, la relazione di fine mandato.
 - d. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto e dai regolamenti;
 - e. emana direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare definiti nel piano esecutivo di gestione;
 - f. nomina e revoca, nei termini di legge, il Segretario dell'Ente e può altresì nominare il Direttore generale;
 - g. impartisce direttive al Direttore generale, se nominato, ovvero al Segretario generale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali; provvede alla costituzione di uffici di supporto a tempo determinato di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n.267/2000 e alla individuazione del fabbisogno di posti a tempo determinato di alta specializzazione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n.267/2000 e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - i. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso aziende, enti e istituzioni;
 - j. indice i referendum e convoca le consultazioni popolari;
 - k. fatte salve le competenze del Consiglio, promuove e conclude la conferenza di servizio di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n.267/2000;
 - l. autorizza di volta in volta l'uso del gonfalone nelle manifestazioni di interesse nazionale e locale;
 - m. stipula con altri Enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia;
 - n. esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge.

Art.9 Rappresentanza processuale

1. Fermo il generale potere di rappresentanza istituzionale assegnato al Presidente della Provincia dalla legge, secondo il modello di riparto delle competenze previsto dall'ordinamento giuridico e dal presente Statuto, rientrano nell'ambito delle competenze gestionali dirigenziali anche quelle concernenti il contenzioso, la promozione e la resistenza alle liti, nelle materie di rispettiva competenza, con il potere di rappresentare l'amministrazione in giudizio e di transigere le controversie.
2. La rappresentanza processuale, compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti spetta al Presidente in caso di contenziosi riguardanti atti emanati dagli organi di governo di indirizzo politico amministrativo propri del Consiglio o dello stesso Presidente, o in caso di azioni giudiziali a tutela o difesa dell'immagine e del ruolo istituzionale dell'Ente e dei suoi apparati.

art.10 Gli atti del Presidente

1. Gli atti del Presidente sono accompagnati dal parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. Gli atti che vengono adottati in difformità da tali pareri, devono essere specificatamente motivati.
2. Gli atti sono esecutivi al momento della firma e sono pubblicati all'Albo Pretorio telematico, per un periodo di quindici giorni.
3. Il Presidente può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale ogni atto che rientra nella sua competenza.
4. Le nomine, gli incarichi e le designazioni, sono adottati dal Presidente previa istruttoria del Direttore generale o del Segretario generale se nominati o del dirigente preposto all'ufficio di Presidenza.

Capo II Il Consiglio Provinciale**Art. 11 Composizione del Consiglio Provinciale**

1. Il Consiglio Provinciale di Modena è composto dal Presidente della Provincia di Modena e da un numero di consiglieri provinciali stabilito dalla legge.
2. Il durata in carica del Consiglio Provinciale stabilita dalla legge è di due anni.

Art. 12 Prima seduta del Consiglio Provinciale

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella seduta di insediamento il Consiglio è tenuto a provvedere, nell'ordine:
 - a) alla convalida degli eletti e alle eventuali surroghe;
 - b) a ricevere giuramento del Presidente della Provincia se contestualmente eletto.
3. In una successiva seduta, il Consiglio deve provvedere alla designazione dei componenti la Commissione elettorale circondariale.

Art. 13 Le funzioni del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia e nell'esercizio di tale funzione adotta tutti gli atti che impostano, determinano o comunque attengono alle scelte di indirizzo politico in ordine alla attività amministrativa dell'Ente.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Provincia ed è validamente costituito con la presenza della metà dei consiglieri assegnati compreso il Presidente;
3. Il Consiglio Provinciale, quale organo di indirizzo e di controllo, svolge, le competenze storicamente date ed elencate nell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, così come integrate dall'art.1, comma 55, della Legge 56/2014. Sono posti in capo al Consiglio, inoltre, gli atti inerenti a :
 - a) la programmazione finanziaria dell'Ente e, dunque, accanto al bilancio e alle sue modifiche, il programma degli investimenti e lo schema del rendiconto, le aliquote delle imposte, tasse e canoni;
 - b) l'ambiente e l'uso del territorio aventi natura pianificatoria o programmatica dell'Ente;
 - c) i rapporti con altri enti pubblici e con privati che non abbiano per oggetto decisioni meramente operative e, dunque, anche l'approvazione e la modifica di statuti e convezioni;
 - d) ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
4. Il Consiglio esercita direttamente le proprie funzioni senza delegarle agli altri organi.
5. Nessuna deliberazione può essere adottata in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
6. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i criteri generali per l'adozione da parte del Presidente del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Il Consiglio nomina i rappresentanti di sua competenza presso enti, aziende ed istituzioni, secondo le modalità fissate dal regolamento e approva gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni da parte del Presidente della Provincia.

Art 14 Decadenza e dimissioni

1. La decadenza dalla carica di Consigliere, per assenza ingiustificata, è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico alla rappresentanza della comunità e al funzionamento del Consiglio.
2. Il Presidente della Provincia richiede al consigliere che, senza giustificarsi, non intervenga a cinque sedute consecutive, di motivare per iscritto, entro un termine di 15 giorni, tali assenze; in mancanza di risposta, il Consigliere decade dalla carica e nella prima seduta successiva il Consiglio provvede alla sua surrogazione.
3. Le dimissioni dei Consiglieri presentate personalmente al protocollo dell'Ente sono irrevocabili. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.
4. Il Consiglio Provinciale si scioglie qualora l'organo assembleare per impossibilità di surroga, sia ridotto alla metà dei componenti del Consiglio.

Art. 15 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio contiene l'elenco degli oggetti da trattare; tale elenco è formato dal Presidente.
2. La convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere di norma consegnata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di ogni seduta; il Presidente, quando ne ravvisi l'urgenza, può ridurre il termine a tre giorni. Il computo dei giorni è fatto comprendendovi quello in cui ha luogo la seduta.
3. In casi di straordinaria urgenza, sentiti i Capigruppo, la convocazione può essere consegnata ventiquattro ore prima.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni, quando lo richiedano un quinto di Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 16 Sedute e votazioni

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nei casi stabiliti dal Regolamento le sedute possono essere segrete.
2. Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza del numero dei presenti, fatto salvo particolari quorum stabiliti dalla legge o dallo Statuto.
3. Le votazioni sono palesi. Quando si tratta della nomina di persone, la votazione è segreta; si procede comunque in forma palese, con il consenso unanime dei presenti, quando vi siano proposte nominative espresse.
4. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.
5. Con l'assenso di tutti i Consiglieri presenti, il Presidente ha facoltà di porre in votazione argomenti non inclusi nell'elenco degli oggetti da trattare.
6. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente sono comunicate ai Consiglieri assenti entro cinque giorni dall'adozione; ciascun Consigliere può chiedere, nei successivi cinque giorni a pena di decadenza, che la deliberazione venga inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.
7. Il Regolamento stabilisce le modalità di verbalizzazione delle riunioni e delle singole deliberazioni del consiglio, nonché le modalità di approvazione dei relativi processi verbali.
8. Ogni componente ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
9. Ogni proposta di deliberazione deve contenere i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000, espressi dai dirigenti; le deliberazioni che vengono adottate in difformità da tali pareri, devono essere specificatamente motivate
10. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito; nelle votazioni segrete è assistito da tre Consiglieri.

Art. 17 Disciplina delle sedute

1. Il Presidente esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute e garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami e avvertimenti può disporre l'allontanamento dalla sala di chiunque sia causa di turbativa o disordine; nei riguardi dei Consiglieri, tale facoltà può essere esercitata soltanto previo parere reso dai Capigruppo in corso di seduta e dopo che siano stati inutilmente richiamati almeno tre volte.
2. I componenti l'organo collegiale debbono uscire dalla sala delle sedute durante la trattazione di deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso la Provincia e verso le aziende, i consorzi, enti e organismi dalla medesima amministrati o soggette alla sua vigilanza; così pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 18 Diritti dei Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; hanno diritto altresì di ottenere dagli uffici, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno altresì diritto di accesso agli atti e di informazione nei confronti dei consorzi, aziende, istituti ed enti dipendenti, ovvero partecipati a prevalente capitale pubblico, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
3. I Consiglieri per esplicare le loro funzioni, possono proporre emendamenti su ogni argomento oggetto di deliberazioni del Consiglio, nonché presentare per iscritto al Presidente istanze di sindacato ispettivo mediante interrogazioni; possono altresì presentare interrogazioni ritenute di estrema urgenza con richiesta di risposta immediata. Nelle sedute, i Consiglieri possono sempre intervenire per fatto personale.
4. Il Regolamento del Consiglio prevede modalità funzionali e strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti attribuiti ai Consiglieri dalla legge e dal presente Statuto.
5. E' Consigliere anziano, agli effetti previsti dalla legge e dal presente Statuto il Consigliere che nelle elezioni ha riportato la più alta cifra individuale data dalla somma del voto di lista e del voto di preferenza; in caso di parità della cifra individuale, la qualifica compete al più giovane di età.

Art. 19 I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo, anche se composto da un solo Consigliere.
2. I consiglieri possono far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti, con l'accettazione del gruppo di nuova appartenenza; possono altresì costituire un nuovo gruppo, purchè composto da almeno due Consiglieri.
3. Salvi i casi di cui al comma precedente, il Consigliere che non intende far parte del gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, viene iscritto al gruppo misto al quale competono le prerogative e le garanzie degli altri gruppi consiliari.
4. Durante la prima seduta, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo Capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza.
5. In mancanza di designazione, è considerato Capogruppo ad ogni effetto di legge il Consigliere che ha conseguito la più alta cifra individuale nella lista di appartenenza.
6. Per l'attività dei gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di idonee strutture, ma senza oneri aggiuntivi a carico delle finanze dell'Ente, nei modi stabiliti dal Regolamento.
7. Il Presidente può convocare e presiedere una Commissione consiliare di cui fanno parte tutti i Capigruppo, ogni qual volta lo ritenga necessario, in relazione a situazioni di urgenza o di particolare rilievo o quando ne facciano richiesta scritta e motivata due Capigruppo.

Capo III L'Assemblea dei Sindaci

Art.20 Composizione convocazione e quorum

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della provincia. In luogo del Sindaco può partecipare alle sedute, il Vicesindaco o appositamente delegato un Assessore comunale.
2. L'Assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti, o un terzo dei componenti il Consiglio Provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
3. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno ad un terzo dei comuni compresi nella provincia che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente, salvo quanto previsto dall'art.22 comma 2.
4. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei Sindaci almeno 24 ore prima della seduta nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 21 Sedute

1. Le sedute sono convocate con atto formale del Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Le sedute sono pubbliche e le votazioni sempre palesi.
3. I componenti l'organo collegiale debbono uscire dalla sala delle sedute durante la trattazione di deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso la Provincia e verso le aziende, i consorzi, enti e organismi dalla medesima amministrati o soggette alla sua vigilanza.

Art. 22 Le funzioni dell'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci con il voto favorevole di almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residenti:
 - a. adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni.
 - b. esprime il parere obbligatorio sugli schemi di bilancio adottati dal Consiglio Provinciale.
2. L'Assemblea con la presenza di almeno la metà dei Sindaci dei Comuni compresi nella Provincia, delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Sindaci presenti sulle seguenti materie: pareri su convenzioni, accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione, nonché su ogni altro argomento sottoposto all'Assemblea dal Presidente .
3. Le convenzioni possibili e gli accordi di programma, di cui al comma precedente, possono prevedere, se non in contrasto con le esigenze di contenimento della spesa, la costituzione di uffici comuni, anche con sportelli virtuali, che operino prevalentemente con personale messo a disposizione dagli enti partecipanti.
4. L'Assemblea può approvare un regolamento che disciplina il proprio funzionamento nel rispetto della legge e dello Statuto. Fino a che non sia stato approvato il regolamento, sia applicano le norme previste per il Consiglio Provinciale.
5. I Sindaci hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Assemblea; hanno diritto altresì di ottenere dagli uffici, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. Il regolamento dell'Assemblea stabilisce le modalità di verbalizzazione delle riunioni nonché le modalità di approvazione dei relativi processi verbali.
7. Ogni componente ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
8. Ogni proposta di deliberazione deve contenere i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000, espressi dai dirigenti; le deliberazioni che vengono adottate in difformità da tali pareri, devono essere specificatamente motivate.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione alla Amministrazione Locale

Art. 23 Istanze e petizioni

1. Ogni soggetto titolare di diritti di informazione e partecipazione, ai sensi dell'art.1, comma 5, singolarmente o associato ad altri, può rivolgere una istanza al Presidente su problemi attinenti l'attività amministrativa dell'Ente. Il Presidente o il Consigliere delegato alla materia risponde entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Mille soggetti di cui al comma 1, o cinquecento se appartenenti ad almeno 5 comuni diversi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono proporre una petizione su argomenti attinenti l'attività amministrativa dell'Ente.
3. La petizione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, in modo che siano chiaramente leggibili il nome e cognome ed il domicilio o la residenza dei sottoscrittori; deve indicare altresì uno o più referenti.
4. Il Presidente iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale; la seduta è aperta e può prendere la parola un sottoscrittore della petizione, indicato dai referenti.
5. Qualora il Consiglio decida di accogliere la petizione, il Presidente adotta ovvero propone al consiglio gli atti necessari per soddisfare alle esigenze prospettate.

Art. 24 Proposte

1. Mille soggetti titolari dei diritti di informazione e partecipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono presentare proposte di deliberazione su argomenti attinenti l'attività amministrativa della Provincia. Le firme dei proponenti devono essere apposte con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3.
2. L'iniziativa dei soggetti di cui al comma 1 non è ammessa per la revisione del regolamento del Consiglio, per i provvedimenti tributari e di bilancio, per la materia attinente al personale dell'Ente e la designazione e nomina di rappresentanti; nè può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio Provinciale.
3. I soggetti proponenti possono farsi assistere, e richiedere dati ed informazioni, dagli uffici della Provincia per la stesura delle proposte che intendono presentare.
4. Il Presidente entro 60 giorni, acquisito il parere di regolarità tecnico contabile, iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale. La seduta è aperta e può prendere la parola un soggetto proponente.
5. Trova applicazione, con riferimento alle proposte presentate, quanto previsto all'articolo 23, comma 5.

Art. 25 Consultazione popolare

1. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei Consiglieri, può disporre la consultazione, mediante pubbliche assemblee od altro mezzo idoneo, della popolazione interessata ad un oggetto determinato della propria attività amministrativa.
2. La consultazione può essere chiesta da cento soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, con domanda sottoscritta nei modi stabiliti dall'articolo 23, comma 3.

Art. 26 Referendum

1. Il Presidente indice referendum consultivo quando lo richiedono diecimila elettori della Provincia, o cinque Consigli Comunali che rappresentino almeno quarantamila abitanti ovvero la maggioranza dei Consiglieri Provinciali assegnati. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono costituirsi in comitato, con la partecipazione di almeno trenta elettori.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco, tale che l'elettore possa rispondere sì o no. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia; il quesito soggetto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la metà degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Il referendum consultivo può essere proposto su materie di esclusiva competenza e rilevanza provinciale. Non possono formare oggetto di referendum:
 - a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza;
 - b) atti relativi al personale della Provincia e delle aziende e istituzioni;
 - c) Statuto e regolamenti della Provincia;
 - d) bilanci, tributi e contabilità,
 - e) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
 - f) atti relativi a spese già impegnate o a rapporti negoziali instaurati con terzi;
 - g) pareri richiesti dalla legge;
 - h) atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - i) non può essere richiesto referendum sugli atti di programmazione e di pianificazione relativamente ai quali la legge disciplina il procedimento amministrativo di formazione; non è altresì ammissibile quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo.
4. Sull'ammissibilità del referendum, dopo che siano state raccolte almeno mille firme quando sia di iniziativa popolare, decide il consiglio provinciale.
5. La decisione di cui al comma precedente riguarda la ammissibilità della materia, la chiarezza della formulazione del quesito e la regolarità della presentazione da parte dei soggetti promotori.
6. Un apposito regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi.

Art. 27 Libere forme associative

1. La Provincia valorizza le libere forme associative costituite a fini di interesse pubblico o diffuso, riconoscendole quali interlocutori nella attività amministrativa dell'Ente.
2. Le forme associative possono indirizzare interrogazioni e comunicazioni al Presidente, il quale provvede direttamente, o tramite il Consigliere delegato in relazione alla materia, a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. E' facoltà del Consiglio chiedere parere alle forme associative sulle deliberazioni che abbiano un oggetto attinente alla materia di loro interesse. Riguardo al termine entro il quale il parere deve essere reso e alle successive determinazioni della Provincia, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.
4. Indipendentemente dalla richiesta di parere, le forme associative possono formulare osservazioni sui temi oggetto degli ordini del giorno, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.
5. Nei provvedimenti adottati, la Provincia dà atto dei pareri richiesti, nonché dei pareri resi e delle osservazioni formulate e in ordine agli stessi esprime la propria valutazione.
6. Le forme associative che hanno rapporti con la Provincia sono iscritte in apposito elenco, distinte per materia di rispettivo interesse; l'iscrizione avviene a domanda delle singole associazioni, previa presentazione di copia del relativo statuto od atto costitutivo. Tutte le associazioni possono chiedere l'iscrizione, purché svolgano la loro attività non in contrasto con le disposizioni di legge e non abbiano fini di lucro.
7. La Provincia favorisce la partecipazione e il coordinamento fra le forme associative, oltre che nei modi di cui all'articolo 28, mediante la costituzione di gruppi di lavoro, per materie specifiche di comune interesse, composti da rappresentanti dell'ente e delle associazioni interessate.
8. La Provincia può affidare a singole forme associative, o alle consulte di cui all'articolo seguente, compiti di pubblico interesse, secondo criteri di economicità ed efficacia sociale e prevedendo adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.

Art. 28 Consulte

1. La Provincia favorisce il coordinamento tra le forme associative promuovendone la aggregazione in consulte per area di attività, quali libere ed autonome espressioni di forme associative aventi fini comuni.
2. Le consulte rappresentano un momento privilegiato di consultazione volto a favorire la partecipazione alla attività della Provincia attraverso un confronto di idee, programmi e progetti che consentano il convergere delle risorse disponibili verso obiettivi comuni.

3. La Provincia chiede il parere delle consulte sugli atti relativi ai programmi di attività ed alle iniziative, anche normative, attinenti l'area di interesse delle consulte stesse nonché sui bilanci di previsione annuali e pluriennali. Il parere richiesto deve essere reso entro il termine assegnato dal Presidente, in conformità di quanto previsto dal regolamento; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, la Provincia procede indipendentemente dalla sua acquisizione.
4. Nei provvedimenti di cui al comma precedente, la Provincia dà atto della avvenuta richiesta di pareri ed esprime la propria valutazione in ordine a quelli che sono stati resi.

Capo II Difensore Civico Territoriale

Art 29 Difensore Civico Territoriale

1. La Provincia promuove la sottoscrizione con tutti i comuni del territorio, di apposita convenzione per lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico Territoriale.
2. Le convenzioni potranno prevedere lo svolgimento dell'attività del Difensore Civico sia presso la sede della Provincia che presso la sede degli enti convenzionati.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, arrotondata all'unità superiore. Ove tale maggioranza non sia raggiunta dopo tre votazioni svolte in sedute distinte e consecutive, è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
4. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a Consigliere Comunale. Le domande per l'accesso all'incarico dovranno essere documentate ed esaminate da una Commissione costituita dai Capigruppo consiliari. Il Difensore Civico deve essere scelto fra i cittadini laureati in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o equipollenti, che abbiano almeno dieci anni di esperienza professionale nel settore giuridico-amministrativo.
5. Il Difensore Civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In sede di rielezione il Consiglio Provinciale può stabilire una diversa durata, comunque non superiore a tre anni. Le sue funzioni sono prorogate sino all'elezione del successore.
6. E' ineleggibile a Difensore Civico chi è stato candidato nelle elezioni comunali, provinciali, regionali e politiche degli ultimi cinque anni.

Art. 30 Incompatibilità

1. Si applica al Difensore Civico la disciplina delle incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali.
2. L'incarico di Difensore Civico è, altresì incompatibile con l'accettazione di candidatura a carica elettiva pubblica o con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto.
3. L'incompatibilità sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio ad opera del Consiglio Provinciale

Art. 31 Revoca

1. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni, con votazione del Consiglio Provinciale a maggioranza dei tre quarti dei componenti.
2. La revoca è proposta da almeno un terzo dei Consiglieri; deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi ed è votata per appello nominale.

Art. 32 Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione provinciale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini o di altri soggetti di cui all'art.1, comma 5, singoli o associati ovvero di propria iniziativa, presso l'Amministrazione provinciale, le aziende speciali,

le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti.

3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino o agli altri soggetti che ne hanno richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni e le carenze riscontrate.
4. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, quando il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore; in tal caso il Presidente sottopone la questione al Consiglio.

Art. 33 Rapporti con il Consiglio Provinciale

1. Il Difensore Civico trasmette annualmente al Consiglio Provinciale una relazione sul lavoro svolto, e la illustra riferendone oralmente durante una seduta a ciò dedicata.

Art. 34 Indennità

1. Il Consiglio Provinciale, con la deliberazione mediante la quale procede alla elezione del Difensore Civico determina il compenso annuo spettante.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 35 Principi direttivi

1. Gli uffici provinciali sono ordinati, con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e con altri atti di organizzazione, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è integrata e flessibile; in ordine alla stessa è posto in atto un processo costante di adeguamento, in relazione ai programmi ed ai progetti da realizzare.
3. La Provincia promuove, e organizza anche direttamente, l'aggiornamento professionale del personale.
4. La Provincia garantisce le condizioni per l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale.

Art. 36 Unità Organizzative e loro direzione

1. Gli uffici provinciali sono ripartiti in unità organizzative alle quali sono preposti i dirigenti.
2. Le unità organizzative sono strutturate secondo criteri di omogeneità in relazione alle funzioni, nonché alla loro complessità e dimensione, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.

Art. 37 Organizzazione degli uffici

1. Le unità organizzative complesse, le loro attribuzioni e l'articolazione interna in unità organizzative di livello inferiore, possono essere definite dal Regolamento degli uffici e dei servizi, che determina altresì le dotazioni organiche complessive, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
3. Per la realizzazione di particolari programmi e progetti che richiedono l'impiego coordinato di più unità organizzative, possono essere istituiti, con atto del Presidente, uffici speciali temporanei o sperimentali.

Art. 38 Responsabilità dirigenziale e verifica dei risultati

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. Le valutazioni in ordine alla responsabilità dei risultati sono effettuate, con periodicità almeno annuale, dal Presidente, avvalendosi delle verifiche svolte dal nucleo di valutazione anche sulla base delle informazioni rese dal servizio di controllo interno, di cui al successivo articolo 39.

Art. 39 Servizio di controllo interno e Nucleo di Valutazione

1. Il servizio di controllo interno, attua il controllo di gestione verificando lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione della Provincia, l'efficacia e l'efficienza ed il livello di economicità dell'attività gestionale. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia.
2. Il Nucleo di Valutazione ha compiti di verifica del raggiungimento degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa determinando annualmente i parametri di riferimento del controllo. Il nucleo esercita altresì le funzioni previste dai contratti di lavoro dei dipendenti dell'Ente e ogni altra funzione assegnata dal Presidente e connessa alle competenze previste dal presente comma.
3. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente.
4. La composizione del Nucleo di Valutazione è stabilita dal Regolamento degli uffici e dei servizi e i componenti sono nominati dal Presidente.

Art. 40 Segretario generale

1. Le attribuzioni e le responsabilità del Segretario generale sono stabiliti dalla legge e dagli atti di valenza organizzativa dell'Ente.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario provinciale:
 - a. è nominato e dipende funzionalmente dal Presidente;
 - b. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi istituzionali della Provincia e dei dirigenti, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - c. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente e ne cura la verbalizzazione;
 - d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente;
 - e. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - f. quando non sia istituita la funzione di direzione generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Art. 41 Vicesegretario generale

1. Il Presidente può attribuire l'incarico dirigenziale di Vicesegretario generale ad un dirigente di unità organizzativa.
2. L'attribuzione e la revoca dell'incarico di Vicesegretario generale va motivata e deve avvenire nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Vicesegretario generale sostituisce il Segretario generale nei casi di vacanza, assenza o impedimento; lo coadiuva, in conformità a quanto previsto nell'atto di incarico.

Art. 42 Direttore generale

1. Il Presidente può nominare, con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Direttore generale.
2. Le competenze del Direttore generale sono definite dal Regolamento e dall'atto presidenziale di nomina, in conformità di quanto previsto dalla legge.
3. Le funzioni di Direttore generale, possono essere assegnate:

- a) con atto presidenziale, secondo i criteri del regolamento di organizzazione, ad un direttore generale assunto con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica dell'Ente;
 - b) con atto presidenziale, al Segretario generale.
4. Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, il decreto presidenziale regola altresì i rapporti tra il Direttore generale e il Segretario generale.
 5. L'incarico di Direttore generale non può eccedere il mandato del Presidente; può essere revocato dal Presidente.

Art. 43 Funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, competono ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi istituzionali, tra i quali in particolare:
 - a. le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e gli altri provvedimenti di analoga natura il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo;
 - b. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - c. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - d. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - e. la stipulazione dei contratti;
 - f. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - g. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - h. i verbali di accertamento o contestazioni di infrazioni nonché ogni altro conseguente atto finalizzato ad assicurare l'osservanza di disposizioni legislative o regolamentari;
 - i. le proposte di deliberazione, nonché il parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
 - j. rientrano nell'ambito delle competenze gestionali dirigenziali anche quelle concernenti il contenzioso, la promozione e la resistenza alle liti, nelle materie di rispettiva competenza, con il potere di rappresentare l'amministrazione in giudizio e di transigere le controversie.
4. Gli atti di cui al comma 3 sono attribuiti al dirigente responsabile dell'unità organizzativa.
5. Gli atti dei dirigenti, di cui al comma 1, hanno la forma "determinazione".
6. Le determinazioni, numerate e datate, sottoscritte con firma digitale, sono raccolte in apposito registro informatico annuale, tenuto distintamente per ciascuna unità organizzativa; la registrazione è effettuata in ordine cronologico, con indicazione della data di adozione e del numero di protocollo del provvedimento.
7. Le determinazioni sono immediatamente esecutive; quando comportano spese, lo divengono con le modalità previste dalla legge.
8. Le determinazioni possono essere revocate od annullate dal dirigente che le ha adottate, rispettivamente, per motivi di merito o di legittimità.

Art. 44 Rapporti di dipendenza

1. Il Direttore generale, se nominato, sovrintende, nel rispetto delle direttive del Presidente, alla gestione dell'Ente e a tal fine gli rispondono i dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
2. Nel caso non sia nominato il Direttore generale, il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
3. I dirigenti dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.

4. Nelle strutture complesse, il Regolamento degli uffici e dei servizi, potrà prevedere che il dirigente incaricato dell'ufficio di più elevato livello sovrintenda all'attività dei dirigenti dell'ufficio di livello inferiore, con i poteri sostitutivi di cui al comma precedente.

Art. 45 Incarichi di funzioni dirigenziali a persone non dipendenti dell'Ente

1. Nei limiti previsti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Presidente può conferire incarichi di funzioni dirigenziali a persone non dipendenti dell'Ente, che siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti per l'accesso al posto. La durata dell'incarico è stabilita di volta in volta e non può comunque eccedere quella del mandato amministrativo di competenza; l'incarico può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza, secondo quanto previsto dal relativo atto di conferimento. Il trattamento economico è pari a quello iniziale spettante al dirigente di ruolo, maggiorato di una indennità in misura stabilita dal Presidente.

Art. 46 Incarichi di direzione di progetto

1. Per la realizzazione di progetti che interessano più unità organizzative, i relativi dirigenti provvedono in modo congiunto, secondo quanto stabilito dal Presidente con apposito provvedimento, alla gestione e all'impiego dei finanziamenti attribuiti al progetto, alla adozione degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione dei piani annuali, e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto stesso.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il Presidente può attribuire le funzioni di direzione di progetto, comprensive della responsabilità degli atti indicati nel comma 1, ad un dirigente di ruolo, con incarico a tempo determinato; ovvero ad un dirigente assunto con le modalità di cui all'articolo 45.

Art. 47 Conferenza dei dirigenti

1. E' istituita la conferenza dei dirigenti, di cui fanno parte i dirigenti di tutte le unità organizzative dell'Ente.
2. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario generale, che la convoca di propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei dirigenti.
3. La conferenza può essere convocata altresì dal Presidente, quando ravvisi la necessità di presentare indirizzi generali, di rendere informazioni o comunque di consultare i dirigenti; in tal caso il Presidente stesso stabilisce l'ordine del giorno e presiede.
4. La conferenza dei dirigenti ha funzione consultiva e di elaborazione propositiva in ordine ad argomenti di interesse generale a livello della organizzazione dell'ente ed allo svolgimento della funzione dirigenziale.

TITOLO V – SERVIZI

Art. 48 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità provinciale, obiettivi e scopi di rilevanza sociale e la promozione dello sviluppo economico e civile, viene svolta anche attraverso servizi pubblici istituiti e gestiti dalla Provincia.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dal D.Lgs. n.267/2000.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 49 Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni

1. Il consiglio di amministrazione e il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
2. Contestualmente all'adozione dell'atto di nomina, il Presidente rassegna agli atti della Provincia una nota contenente dettagliate notizie sulle attività svolte in precedenza dai soggetti nominati.
3. Nel consiglio di amministrazione delle istituzioni sono rappresentati anche i soggetti interessati.
4. La revoca di singoli componenti il consiglio di amministrazione, ovvero anche del consiglio stesso nella sua interezza, è disposta dal Presidente della Provincia con provvedimento motivato. Alla sostituzione dei membri revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede entro trenta giorni il Presidente.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ**Art. 50 Finanza provinciale**

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal Regolamento di contabilità provinciale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 51 Modifiche allo Statuto**

1. Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio Provinciale e approvate dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 52 Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono pubblicate, nelle forme di legge, all'Albo pretorio on line della Provincia ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Lo Statuto è trasmesso alla Regione al fine della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed è inviato al Governo per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 53 Norme suppletive e abrogazioni

1. Lo Statuto provinciale abroga integralmente il previgente Statuto. Per quanto in esso non disposto, si provvederà mediante appositi regolamenti.
2. A tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, verrà operata una ricognizione completa di tutti gli atti di regolazione, di funzioni e attività, vigenti al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. Sino a quella data, per le parti e le disposizioni non in contrasto con il presente Statuto, con le leggi, nazionali e regionali, in materia di riordino delle funzioni delle Province, i predetti regolamenti continueranno a produrre i loro effetti.
3. Sono pertanto implicitamente abrogate e/o modificate le norme dei regolamenti e degli altri atti generali della Provincia che risultassero in contrasto con il presente Statuto.